

Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 316 capoverso 2 del Codice civile¹;

visto l'articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri;

in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996³ sulla protezione dei minori;

in esecuzione della Convenzione del 20 novembre 1989⁴ sui diritti del fanciullo,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'autorizzazione all'accudimento extrafamiliare di minori da parte di genitori diurni e genitori affidatari, nonché strutture diurne e a tempo pieno per decisione dei genitori o di un'autorità;
- b. l'autorizzazione a procurare posti per l'accudimento presso genitori diurni e affidatari e a seguire i rapporti di accudimento da parte dei rispettivi servizi di collocamento;
- c. l'obbligo di comunicazione degli intermediari che si occupano soltanto di procurare posti per l'accudimento presso genitori affidatari e strutture a tempo pieno;
- d. la vigilanza su genitori diurni, genitori affidatari, strutture diurne e a tempo pieno, nonché sui rispettivi servizi di collocamento e sugli intermediari;
- e. l'accudimento di minori con domicilio o luogo di dimora abituale all'estero da parte di genitori affidatari o strutture a tempo pieno in Svizzera;

RS...

- 1 RS 210
- 2 RS 142.20
- 3 RS 0.211.231.011
- 4 RS 0.107

- f. l'accudimento di minori con domicilio in Svizzera da parte di strutture e genitori affidatari all'estero.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- a. *minore*: persona al di sotto dei 18 anni;
- b. *collocamento*: affidamento di un minore ai fini dell'accudimento a genitori diurni, genitori affidatari, strutture diurne o a tempo pieno da parte dei genitori oppure per decisione di un'autorità;
- c. *posto per l'accudimento diurno*: posto per l'accudimento di un minore al di sotto dei 16 anni nel corso della giornata, per più di 10 ore a settimana e più di 12 settimane all'anno;
- d. *genitori diurni*: persone che, dietro compenso, offrono un determinato numero di posti per l'accudimento diurno nella propria economia domestica;
- e. *struttura diurna*: struttura che, dietro compenso, offre un determinato numero di posti per l'accudimento diurno;
- f. *servizio di collocamento presso genitori diurni*: servizio che procura posti presso genitori diurni e segue il rapporto di accudimento;
- g. *posto per l'accudimento a tempo pieno*: posto per l'accudimento di un minore per più di tre giorni e tre notti a settimana, e ciò per più di quattro settimane consecutive o più di dieci settimane nel corso dell'anno;
- h. *genitori affidatari*: persone che, dietro compenso oppure a titolo gratuito, offrono un determinato numero di posti per l'accudimento a tempo pieno nella propria economia domestica;
- i. *struttura a tempo pieno*: struttura che, dietro compenso oppure a titolo gratuito, offre un determinato numero di posti per l'accudimento a tempo pieno;
- j. *servizio di collocamento presso genitori affidatari*: servizio che procura posti a tempo pieno presso genitori affidatari e segue il rapporto di accudimento;
- k. *intermediario*: servizio che, dietro compenso, procura posti per l'accudimento a tempo pieno presso genitori affidatari o strutture a tempo pieno;
- l. *compenso*: qualsivoglia indennizzo in denaro o altro vantaggio pecuniario derivante dall'accudimento o dalla mediazione; il rimborso delle spese e i regali occasionali non s'intendono come compenso.

Art. 3 Autorità cantonale competente per l'autorizzazione e la vigilanza

¹ Il Cantone designa un'autorità centrale (autorità cantonale) competente per:

- a. l'autorizzazione e la vigilanza sui genitori diurni e affidatari con domicilio nel Cantone;

- b. l'autorizzazione e la vigilanza sulle strutture e i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari con sede o domicilio nel Cantone;
 - c. la vigilanza sugli intermediari e la ricezione delle loro comunicazioni.
- ² Può affidare le competenze per genitori diurni, strutture diurne e servizi di collocamento presso genitori diurni a un'altra autorità idonea.
- ³ L'autorità cantonale è specializzata in materia.
- ⁴ L'accompagnamento e la vigilanza sul singolo rapporto di accudimento restano di competenza della persona o dell'autorità che ha collocato il minore.

Art. 4 Provvedimenti cantonali

¹ I Cantoni adottano provvedimenti per garantire l'alta qualità dell'accudimento extrafamiliare di minori.

² Designano uno o più servizi specializzati che forniscono consulenza ai genitori diurni e affidatari, alle strutture, ai servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari, nonché agli intermediari. In particolare, garantiscono che i genitori affidatari ricevano un sostegno immediato nelle situazioni di crisi acuta. Possono affidare la funzione di servizio specializzato all'autorità cantonale.

³ Tengono elenchi riportanti:

- a. i posti autorizzati presso genitori diurni e affidatari;
- b. le strutture diurne e a tempo pieno autorizzate;
- c. i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari autorizzati;
- d. gli intermediari soggetti all'obbligo di comunicazione.

⁴ Possono:

- a. prevedere ulteriori condizioni per i rapporti di accudimento soggetti all'obbligo di autorizzazione;
- b. prevedere l'obbligo di autorizzazione per i rapporti di accudimento non soggetti a tale obbligo secondo la presente ordinanza.

Capitolo 2: Autorizzazione

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 5 Principi

¹ Per la decisione di rilascio di un'autorizzazione va tenuto conto anzitutto del bene del minore.

² L'autorizzazione è concessa solo se è garantito che i minori:

- a. sono sostenuti nel loro sviluppo fisico, mentale, sociale ed emotivo;
- b. non sono discriminati, soprattutto a causa delle loro condizioni familiari, sociali, culturali, religiose o di sviluppo.

Art. 6 Obbligo di autorizzazione

Sono soggetti all'obbligo di autorizzazione:

- a. i genitori diurni, i genitori affidatari o le strutture che intendono accudire minori;
- b. i servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari.

Art. 7 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione

¹ Non è necessaria alcuna autorizzazione per:

- a. accudire minori dietro compenso, se tale prestazione è fornita, su richiesta dei genitori, da parte di:
 1. parenti e affini in linea diretta o in linea collaterale fino al terzo grado,
 2. altre persone vicine ai genitori;
- b. accudire minori dietro compenso, se tale servizio è organizzato di comune accordo da diversi genitori e non vengono assunti terzi;
- c. accudire minori in campi di vacanza, fatte salve eventuali disposizioni cantonali divergenti;
- d. accudire e procurare posti per minori nell'ambito di programmi di scambio, soggiorni alla pari e offerte simili per le quali non è necessaria la decisione di un'autorità;
- e. accudire minori in strutture cantonali, comunali o strutture private di utilità pubblica, soprattutto nell'ambito di forme di accudimento complementari alla scuola, nella misura in cui tali strutture siano sottoposte a una vigilanza particolare sulla base della legislazione in materia scolastica, sanitaria o di aiuto sociale;
- f. accudire minori nelle strutture riconosciute nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.

² I Cantoni possono esentare genitori diurni, genitori affidatari o strutture dall'obbligo di autorizzazione per altri motivi, se l'idoneità all'accudimento e la vigilanza sono garantite in altro modo.

Art. 8 Collocamento per decisione di un'autorità

¹ Un'autorità può ordinare il collocamento di un minore presso genitori diurni o affidatari oppure in una struttura soltanto se questi dispongono di un'autorizzazione.

² In casi giustificati l'autorità competente per il collocamento può affidare temporaneamente un minore a persone adatte che non sono in possesso di un'autorizzazione. Se è previsto che il minore resti più di quattro settimane presso tali persone, queste devono richiedere un'autorizzazione all'autorità cantonale.

³ I genitori affidatari e le strutture a tempo pieno che accudiscono minori per decisione di un'autorità possono collocarli presso altri genitori affidatari o strutture soltanto se:

- a. anche tali genitori affidatari o strutture dispongono di un'autorizzazione e sono sottoposti a vigilanza; e
- b. l'autorità che ha deciso il collocamento ha dato il proprio consenso.

Art. 9 Divieto di accudimento

Se non sussiste alcun obbligo di autorizzazione, l'accudimento di minori può essere vietato a determinate persone se l'autorità cantonale rileva che queste non sono all'altezza del proprio compito per quanto concerne l'idoneità ad educare, il carattere o la salute, oppure se il bene del minore è minacciato per altri motivi.

Art. 10 Presentazione della domanda

¹ Possono presentare una domanda di autorizzazione:

- a. come genitori diurni o affidatari: le persone fisiche aventi l'esercizio dei diritti civili, indipendentemente dal loro stato civile e dal fatto che vivano da sole o insieme a un'altra persona maggiorenne;
- b. per una struttura: le persone fisiche aventi l'esercizio dei diritti civili, le persone giuridiche di diritto privato o pubblico, nonché le società di persone;
- c. per un servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari: le persone fisiche aventi l'esercizio dei diritti civili, le persone giuridiche di diritto privato o pubblico, nonché le società di persone.

² La domanda va presentata presso l'autorità cantonale.

Art. 11 Esame della domanda

¹ L'autorità cantonale esamina la domanda di autorizzazione.

² A tal fine, può fare ricorso a uffici e persone che dispongono di determinate conoscenze specialistiche.

³ Può fare ricorso a servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari per un esame preliminare delle domande di autorizzazione come genitori diurni o affidatari. Può esaminare mediante procedura semplificata le domande già sottoposte a esame preliminare.

Art. 12 Decisione di autorizzazione

¹ L'autorità cantonale decide se rilasciare l'autorizzazione motivando la decisione.

² L'autorizzazione può avere una durata limitata ed essere subordinata a oneri e condizioni. Riporta in particolare indicazioni:

- a. sui diritti e doveri dei richiedenti;
- b. sui dati da trasmettere annualmente per le statistiche.

³ Le indicazioni di cui al capoverso 2 vengono fornite agli intermediari nel momento in cui comunicano la loro attività.

Art. 13 Modifica dell'autorizzazione

¹ Nel caso di un cambiamento della situazione, l'autorità cantonale verifica in che misura sono ancora soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

² Se necessario, adegua l'autorizzazione.

Art. 14 Ritiro dell'autorizzazione

¹ Se le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione non sono più soddisfatte e le lacune riscontrate non possono essere colmate entro il termine fissato o se le misure per rimediarsi risultano fin dall'inizio insufficienti, l'autorità cantonale ritira l'autorizzazione.

² Quando decide di ritirare l'autorizzazione, l'autorità cantonale tiene conto in particolare delle conseguenze di un nuovo collocamento sul bene del minore.

³ Invita le persone e le autorità che hanno deciso il collocamento a collocare altrove i minori prima che il ritiro dell'autorizzazione abbia effetto. Se necessario, fornisce il proprio aiuto per il nuovo collocamento dei minori.

⁴ Se il bene del minore è seriamente minacciato, l'autorità cantonale informa l'autorità di protezione dei minori competente nel luogo di dimora abituale del minore della necessità di collocarlo immediatamente altrove. Nel caso di strutture, ne dispone la chiusura immediata.

⁵ Se ritira l'autorizzazione a un servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari, verifica se i genitori che hanno collaborato con questo servizio:

- a. sono ancora idonei ad accudire minori;
- b. possono collaborare con un altro servizio.

Art. 15 Revoca dell'autorizzazione

¹ Se a posteriori risulta che non erano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, l'autorità cantonale la revoca.

² Se al momento della revoca l'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione è già in corso, sono applicabili le disposizioni concernenti il ritiro dell'autorizzazione.

Sezione 2: Genitori diurni**Art. 16** Numero di posti per l'accudimento diurno

¹ I genitori diurni possono offrire fino a quattro posti per l'accudimento diurno, ognuno dei quali può essere assegnato a diversi minori in successione. Chi intende offrire più di quattro posti per l'accudimento diurno deve disporre di un'autorizzazione come struttura diurna e sottostà alle pertinenti disposizioni.

² Se i genitori diurni intendono accudire minori al di sotto dei due anni o minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, è necessario tenerne conto nel fissare il numero di posti per l'accudimento diurno che tali genitori possono offrire.

³ Il numero dei posti per l'accudimento diurno può essere aumentato:

- a. se i genitori diurni accudiscono dei fratelli;
- b. fino a sei posti:
 1. se la persona che si occupa principalmente dell'accudimento dispone di una formazione in ambito pedagogico o di un'elevata competenza educativa comprovata da esperienze pratiche, o
 2. se l'attività è limitata ai pasti e al doposcuola.

Art. 17 Condizioni di autorizzazione

¹ L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione se i genitori diurni:

- a. garantiscono il rispetto dei principi di cui all'articolo 5;
- b. sono considerati adatti per i compiti di accudimento previsti, in base alle circostanze complessive risultanti dalla domanda;
- c. garantiscono che il bene dei propri figli e di eventuali altri minori accuditi senza l'obbligo di autorizzazione non venga messo in pericolo dall'accudimento di ulteriori minori;
- d. hanno stipulato un'assicurazione di responsabilità civile;
- e. soddisfano le condizioni del diritto cantonale.

² Per minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, i genitori diurni devono inoltre disporre delle conoscenze specialistiche necessarie o impegnarsi ad acquisirle entro un termine utile.

Art. 18 Domanda

La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. generalità, formazione e attività professionale del richiedente;
- b. numero, età ed eventuali esigenze particolari dei minori il cui accudimento non è soggetto all'obbligo di autorizzazione;
- c. numero dei posti per l'accudimento diurno, nonché età ed eventuali esigenze particolari dei minori da accudire;
- d. descrizione delle condizioni abitative;
- e. estratto del casellario giudiziale del richiedente e di tutte le persone maggiorenni che vivono nella famiglia diurna.

Art. 19 Autorizzazione

L'autorizzazione contiene almeno i seguenti dati:

- a. il numero di posti per l'accudimento che i genitori diurni possono offrire;
- b. la misura in cui i genitori diurni possono accogliere minori il cui accudimento richiede requisiti particolari.

Sezione 3: Strutture diurne**Art. 20** Condizioni di autorizzazione

¹ L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione se la struttura diurna:

- a. garantisce il rispetto dei principi di cui all'articolo 5;
- b. dispone di un numero sufficiente di addetti all'accudimento, in grado di comprovare la propria idoneità, la formazione specialistica necessaria, nonché adeguate capacità pedagogiche;
- c. dispone di una base economica sicura;
- d. soddisfa le condizioni del diritto cantonale.

² Per minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, la struttura deve inoltre dimostrare che gli addetti dispongono delle necessarie qualifiche professionali.

Art. 21 Domanda

La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. scopo, forma giuridica e base economica della struttura diurna;
- b. numero dei posti per l'accudimento diurno offerti ed età dei minori da accudire, nonché eventuali requisiti particolari richiesti per il loro accudimento;
- c. un progetto pedagogico che fissa i principi, gli obiettivi e i metodi adottati dalla struttura diurna;
- d. un piano di gestione riportante indicazioni sulle forme di accudimento offerte, i locali, il vitto, gli orari di apertura, i termini di disdetta, nonché un tariffario;
- e. generalità e qualifiche professionali del direttore;
- f. organico, in particolare numero e qualifiche professionali dei collaboratori, nonché le loro funzioni all'interno della struttura;
- g. estratto del casellario giudiziale del direttore, nonché una dichiarazione del titolare attestante che anche gli altri collaboratori sono sottoposti a un controllo simile al momento dell'assunzione e regolarmente durante il rapporto d'impiego.

Art. 22 Autorizzazione

L'autorizzazione contiene almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. il numero dei posti per l'accudimento diurno che possono essere offerti;
- b. la misura in cui possono essere accolti minori il cui accudimento richiede requisiti particolari;
- c. i progetti e i piani presentati insieme alla domanda.

Sezione 4: Genitori affidatari**Art. 23** Numero di posti per l'accudimento a tempo pieno

¹I genitori affidatari possono offrire fino a tre posti per l'accudimento a tempo pieno, ognuno dei quali può essere assegnato a diversi minori in successione. Chi intende offrire più di tre posti per l'accudimento a tempo pieno deve disporre di un'autorizzazione come struttura a tempo pieno e sottostà alle pertinenti disposizioni.

²Se i genitori affidatari intendono accogliere minori al di sotto dei due anni o minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, è necessario tenerne conto nel fissare il numero di posti per l'accudimento a tempo pieno che tali genitori possono offrire.

³Il numero dei posti per l'accudimento a tempo pieno può essere aumentato:

- a. se i genitori affidatari accudiscono dei fratelli;
- b. fino a cinque posti:
 1. se la persona che si occupa principalmente dell'accudimento dispone di una formazione riconosciuta secondo l'articolo 28, o
 2. se i genitori affidatari dispongono di un'elevata competenza educativa comprovata da esperienze pratiche.

Art. 24 Condizioni di autorizzazione

¹L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione se i genitori affidatari:

- a. garantiscono il rispetto dei principi di cui all'articolo 5;
- b. sono considerati adatti per i compiti di accudimento previsti, in base alle circostanze complessive risultanti dalla domanda;
- c. garantiscono che il bene dei propri figli e di eventuali altri minori accuditi senza l'obbligo di autorizzazione non venga messo in pericolo dall'accudimento di ulteriori minori;
- d. dispongono di sufficienti capacità educative;
- e. hanno stipulato un'assicurazione di responsabilità civile;
- f. soddisfano le condizioni del diritto cantonale.

²Per minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, i genitori affidatari devono inoltre disporre delle conoscenze specialistiche necessarie o impegnarsi ad acquisirle entro un termine utile.

Art. 25 Domanda

¹La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. generalità, formazione e attività professionale dei genitori affidatari e di tutti gli altri adulti che vivono nella stessa economia domestica;

- b. numero, età ed eventuali esigenze particolari dei minori il cui accudimento non è soggetto all'obbligo di autorizzazione;
- c. numero dei posti per l'accudimento a tempo pieno, nonché età ed eventuali esigenze particolari dei minori da accudire;
- d. descrizione delle condizioni abitative;
- e. descrizione della situazione finanziaria;
- f. estratto del casellario giudiziale dei genitori affidatari e di tutte le persone maggiorenni che vivono nella famiglia affidataria.

² Coniugi, partner registrati o partner conviventi devono presentare una domanda congiunta. In casi giustificati l'autorità cantonale può concedere deroghe.

Art. 26 Autorizzazione

L'autorizzazione contiene almeno i seguenti dati:

- a. il numero di posti per l'accudimento a tempo pieno che i genitori affidatari possono offrire;
- b. la misura in cui i genitori affidatari possono accogliere minori il cui accudimento richiede requisiti particolari;
- c. le forme di accudimento per cui sono adatti i genitori affidatari (accudimento permanente, durante i fine settimana, durante le vacanze, in situazioni di crisi acuta).

Sezione 5: Strutture a tempo pieno

Art. 27 Condizioni di autorizzazione

L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione se la struttura a tempo pieno:

- a. garantisce il rispetto dei principi di cui all'articolo 5;
- b. dispone di un numero sufficiente di collaboratori con una formazione riconosciuta secondo l'articolo 28, in grado di comprovare la propria idoneità nonché adeguate capacità pedagogiche;
- c. garantisce le prestazioni di pronto soccorso;
- d. dispone di una base economica sicura;
- e. soddisfa le condizioni del diritto cantonale.

Art. 28 Formazioni riconosciute

¹ Il direttore della struttura a tempo pieno e i collaboratori incaricati dell'accudimento devono comprovare:

- a. una formazione riconosciuta, conclusa o in corso, in:

1. pedagogia sociale, pedagogia speciale, scienze dell'educazione o lavoro sociale, o
 2. un settore correlato, adatto per il lavoro previsto; e
- b. un'esperienza pratica sufficiente nell'accudimento e nell'educazione di minori.

² Inoltre, il direttore deve comprovare la necessaria qualifica dirigenziale.

³ Le persone con una formazione secondo il capoverso 1 lettera a numero 2 devono inoltre comprovare un'esperienza professionale di almeno sei mesi come addetti all'accudimento in una struttura a tempo pieno.

⁴ Per minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, la struttura deve inoltre dimostrare che gli addetti dispongono delle necessarie qualifiche professionali.

⁵ Almeno due terzi degli addetti all'accudimento devono poter dimostrare di aver conseguito una formazione riconosciuta conformemente al capoverso 1. In casi giustificati, l'autorità cantonale può concedere deroghe temporanee, a condizione che almeno la metà degli addetti all'accudimento soddisfi i requisiti.

⁶ In strutture organizzate sotto forma di famiglia, almeno la metà degli addetti all'accudimento deve soddisfare i requisiti conformemente al capoverso 1.

Art. 29 Domanda

¹ La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. scopo, forma giuridica e base economica della struttura a tempo pieno;
- b. numero dei posti per l'accudimento a tempo pieno offerti ed età dei minori, nonché eventuali requisiti particolari richiesti per il loro accudimento;
- c. progetto pedagogico, in particolare forme di accudimento, programma d'insegnamento e per il tempo libero ed eventuali cure terapeutiche offerte;
- d. progetto per l'accudimento di minori in situazioni di crisi acuta, se la struttura intende offrire questo tipo di servizio;
- e. progetto per un'eventuale collaborazione con i genitori;
- f. generalità e qualifiche professionali del direttore;
- g. organico, in particolare numero e qualifiche professionali dei collaboratori, nonché le loro funzioni all'interno della struttura;
- h. estratto del casellario giudiziale del direttore, nonché una dichiarazione del titolare attestante che anche gli altri collaboratori sono sottoposti a un controllo simile al momento dell'assunzione e regolarmente durante il rapporto d'impiego;
- i. disposizione e attrezzature dei locali adibiti ai minori;
- j. piano di gestione;
- k. piano per l'igiene e la sicurezza;
- l. se la struttura è una persona giuridica, statuto e organi.

² Se tra la presentazione della domanda e la prevista apertura della struttura intercorrono diversi mesi e se il direttore e i collaboratori non sono ancora stati assunti, l'autorità cantonale può rilasciare l'autorizzazione a condizione che le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere f–h vengano fornite il prima possibile.

Art. 30 Autorizzazione

L'autorizzazione contiene almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. il numero dei posti per l'accudimento a tempo pieno che possono essere offerti;
- b. le forme di accudimento per cui è adatta la struttura (accudimento permanente, durante i fine settimana, durante le vacanze, servizio di sostegno, accudimento in situazioni di crisi acuta);
- c. il numero degli addetti all'accudimento necessari per ogni minore o ogni gruppo di minori;
- d. la possibilità di accogliere minori il cui accudimento richiede requisiti particolari;
- e. le conoscenze specialistiche aggiuntive che devono essere acquisite;
- f. i progetti e i piani presentati insieme alla domanda.

Sezione 6: Servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari

Art. 31 Condizioni di autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata se il servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari:

- a. garantisce il rispetto dei principi di cui all'articolo 5;
- b. è considerato adatto per i compiti previsti, in base alle circostanze complessive risultanti dalla domanda;
- c. dispone di collaboratori con una formazione riconosciuta secondo l'articolo 32;
- d. offre ai genitori diurni e affidatari un accompagnamento specialistico, nonché possibilità di formazione e perfezionamento;
- e. dispone di una base economica sicura;
- f. soddisfa le condizioni del diritto cantonale.

Art. 32 Formazioni riconosciute

¹ Il direttore del servizio di collocamento e i suoi collaboratori incaricati di esaminare le domande, vigilare sui genitori diurni o affidatari e sostenerli, nonché di scegliere i genitori nel singolo caso, devono:

- a. aver conseguito una formazione riconosciuta in:

1. pedagogia sociale, pedagogia speciale, scienze dell'educazione o lavoro sociale, o
 2. un settore correlato, adatto per il lavoro previsto; e
- b. disporre di un'esperienza pratica sufficiente nell'accudimento di minori;
 - c. disporre di sufficienti conoscenze teoriche e pratiche delle disposizioni della presente ordinanza e di eventuali disposizioni cantonali concernenti l'accertamento dell'idoneità dei genitori diurni o affidatari richiedenti e la vigilanza su questi ultimi.

²Le persone con una formazione secondo il capoverso 1 lettera a numero 2 devono inoltre comprovare un'esperienza professionale pratica di almeno sei mesi nell'accudimento di minori.

³Per procurare posti per minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, il servizio deve inoltre dimostrare che gli addetti dispongono delle necessarie qualifiche professionali.

⁴I Cantoni possono prevedere requisiti di formazione meno severi per i servizi di collocamento presso genitori diurni, nella misura in cui non venga messo in pericolo il bene del minore.

Art. 33 Domanda

¹La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. scopo, forma giuridica e base economica del servizio di collocamento;
- b. generalità e qualifiche professionali del direttore e dei collaboratori;
- c. progetto per la scelta dei genitori diurni o affidatari;
- d. progetto per il sostegno specialistico dei genitori diurni o affidatari;
- e. progetto per la formazione e il perfezionamento dei genitori diurni o affidatari;
- f. indicazioni sulle tariffe per procurare posti e seguire i rapporti di accudimento;
- g. estratto del casellario giudiziale del direttore, nonché una dichiarazione del titolare attestante che anche gli altri collaboratori sono sottoposti a un controllo simile al momento dell'assunzione e regolarmente durante il rapporto d'impiego;
- h. se il servizio di collocamento è una persona giuridica, statuto e organi.

²La domanda del servizio di collocamento presso genitori affidatari deve contenere inoltre i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. progetto per l'accertamento dell'idoneità dei singoli posti per l'accudimento;
- b. progetto per un'eventuale collaborazione con i genitori;
- c. progetto per la procedura in caso di collocamento in un'altra famiglia o ritorno nella famiglia d'origine;

- d. se il servizio di collocamento presso genitori affidatari intende offrire collocamenti per situazioni di crisi acuta, progetto per l'accertamento dell'idoneità dei genitori affidatari ad accudire minori in situazioni di crisi acuta.

Art. 34 Autorizzazione

L'autorizzazione contiene almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. l'idoneità del servizio di collocamento a procurare posti per minori il cui accudimento richiede requisiti particolari;
- b. la possibilità di fare ricorso al servizio di collocamento per la vigilanza sui genitori diurni o affidatari con cui è stato concluso un contratto di collaborazione;
- c. nel caso di un servizio di collocamento presso genitori affidatari, l'idoneità a offrire posti per collocamenti in situazioni di crisi acuta;
- d. i progetti presentati insieme alla domanda.

Capitolo 3: Diritti e doveri

Sezione 1: Contratto di accudimento

Art. 35 Contenuto

¹Prima dell'inizio del rapporto di accudimento, i genitori diurni, i genitori affidatari o la persona competente all'interno di una struttura diurna o a tempo pieno sono tenuti a stipulare un contratto scritto di accudimento con la persona o l'autorità che intende collocare il minore. Il contratto stabilisce in particolare:

- a. il tipo di accudimento;
- b. i diritti e i doveri delle parti;
- c. il piano di accudimento, in particolare la durata prevista dell'accudimento;
- d. il rispetto delle esigenze personali del minore;
- e. la stipula delle assicurazioni necessarie;
- f. il comportamento in caso di malattia o incidente del minore;
- g. l'ammontare del compenso;
- h. la procedura in caso di modifica e disdetta del contratto.

²In caso di collocamento deciso da un'autorità devono inoltre essere stabiliti in particolare:

- a. gli obiettivi dell'accudimento;
- b. la natura e la portata della collaborazione con:
 - 1. i genitori del minore accudito,
 - 2. l'autorità che ha deciso il collocamento, o

3. il curatore.

Art. 36 Altri contenuti contrattuali per l'accudimento a tempo pieno

¹In caso di accudimento a tempo pieno, nel contratto devono inoltre essere stabiliti:

- a. l'educazione culturale e religiosa del minore;
- b. la consegna di attestati e documenti del minore alla struttura;
- c. l'assunzione delle spese accessorie, in particolare di quelle per il dentista, per le ore di ripetizione o per le attività del tempo libero;
- d. la procedura in caso di conflitti.

²In allegato al contratto devono essere riportati:

- a. gli attestati e i documenti del minore consegnati alla struttura;
- b. gli indirizzi e i numeri di telefono di persone importanti, come le persone di riferimento più vicine, il pediatra o gli insegnanti;
- c. gli accordi sulle relazioni personali dei genitori con il minore.

Sezione 2: Genitori diurni e affidatari

Art. 37 Consulenza

I genitori diurni e affidatari hanno diritto alla consulenza gratuita del servizio specializzato cantonale (art. 4 cpv. 2).

Art. 38 Corsi di perfezionamento

¹I genitori diurni e affidatari sono tenuti a frequentare un corso introduttivo entro un anno dall'inizio dell'attività di accudimento soggetta all'obbligo di autorizzazione. In presenza di motivi importanti l'autorità cantonale può esonerarli dall'obbligo di frequentare il corso. In questo caso tiene conto soprattutto delle qualifiche e dell'esperienza professionale del richiedente.

²L'autorità cantonale può obbligare i genitori affidatari a frequentare i corsi di perfezionamento necessari per l'attività di accudimento.

Art. 39 Doveri dei genitori affidatari nei confronti del minore accudito

Nel caso di rapporti di accudimento decisi da un'autorità, i genitori affidatari assicurano che il minore accudito:

- a. venga informato dei propri diritti, in particolare di quelli procedurali, in maniera adeguata alla sua età;
- b. possa rivolgersi, in caso di domande o problemi, a una persona di fiducia interna o esterna alla famiglia che lo accudisce, assegnatagli a tale scopo;

- c. partecipi a tutte le decisioni che hanno un influsso importante sulla sua vita, in maniera adeguata alla sua età.

Art. 40 Comunicazioni relative al minore

Nel caso si verificano eventi importanti legati all'attività di accudimento, in particolare riguardanti la salute o la sicurezza del minore accudito, i genitori diurni e affidatari informano tempestivamente:

- a. i genitori del minore, sempreché l'autorità che ha deciso il collocamento non abbia limitato o escluso tale comunicazione;
- b. l'autorità competente che ha deciso il collocamento;
- c. il curatore;
- d. il servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari che ha procurato il posto e segue il rapporto di accudimento fornendo la propria consulenza.

Art. 41 Comunicazione di cambiamenti importanti

¹ I genitori diurni e affidatari comunicano tempestivamente all'autorità cantonale i cambiamenti che incidono sulle condizioni di autorizzazione.

² Inoltre comunicano tali cambiamenti anche al servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari che ha procurato il posto e segue il rapporto di accudimento fornendo la propria consulenza.

Art. 42 Trasmissione di dati statistici

I genitori diurni e affidatari trasmettono ogni anno all'autorità designata dal Cantone (art. 78 cpv. 3) i dati statistici previsti nell'autorizzazione.

Sezione 3: Strutture

Art. 43 Corsi di perfezionamento

¹ I direttori di strutture e i loro collaboratori addetti all'accudimento sono tenuti a frequentare regolarmente corsi di perfezionamento riconosciuti dal Cantone.

² L'autorità cantonale può obbligarli a frequentare determinati corsi.

Art. 44 Elenchi

¹ Le strutture tengono elenchi dei minori accuditi.

² Gli elenchi devono essere consegnati all'autorità cantonale:

- a. per le strutture diurne: su richiesta;
- b. per le strutture a tempo pieno: annualmente.

³ Gli elenchi contengono almeno i seguenti dati:

- a. generalità del minore;
- b. generalità del rappresentante legale.

⁴ Gli elenchi delle strutture a tempo pieno contengono inoltre i seguenti dati:

- a. data di entrata e di uscita;
- b. luogo di dimora precedente e successivo;
- c. rilevazioni e disposizioni mediche;
- d. eventi particolari.

Art. 45 Doveri delle strutture a tempo pieno in caso di collocamento deciso dalle autorità

¹ Il direttore della struttura a tempo pieno si assicura che il minore accudito, collocato per decisione di un'autorità:

- a. venga informato dei propri diritti, in particolare di quelli procedurali, in maniera adeguata alla sua età;
- b. possa rivolgersi, in caso di domande o problemi, a una persona di fiducia interna o esterna alla struttura, assegnatagli a tale scopo;
- c. partecipi a tutte le decisioni che hanno un influsso importante sulla sua vita, in maniera adeguata alla sua età.

² La struttura sostiene il minore:

- a. in caso di collocamento in una nuova famiglia e di ritorno nella famiglia d'origine;
- b. nella ricerca di una soluzione adeguata se raggiunge la maggiore età mentre è accudito e non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

³ Tiene un fascicolo sul minore e vi riporta le seguenti informazioni:

- a. lo sviluppo del minore, soprattutto i problemi e i successi;
- b. eventi particolari;
- c. misure adottate;
- d. malattie del minore;
- e. decisioni che hanno un influsso importante sulla vita del minore.

⁴ Su richiesta, il fascicolo deve essere consegnato all'autorità cantonale o all'autorità che ha deciso il collocamento. Anche i genitori, il curatore o il minore accudito capace di discernimento possono chiedere di consultarlo.

⁵ Il fascicolo deve essere conservato per dieci anni dopo che il minore accudito ha raggiunto la maggiore età. Decorso questo termine deve essere consegnato all'autorità cantonale per l'archiviazione.

Art. 46 Comunicazioni relative al minore

Nel caso si verificano eventi importanti legati all'attività di accudimento, in particolare riguardanti la salute o la sicurezza del minore accudito, le strutture informano tempestivamente:

- a. i genitori del minore, sempreché l'autorità che ha deciso il collocamento non abbia limitato o escluso tale comunicazione;
- b. l'autorità che ha deciso il collocamento;
- c. il curatore.

Art. 47 Comunicazione di cambiamenti importanti

¹ Le strutture comunicano tempestivamente all'autorità cantonale i cambiamenti che incidono sulle condizioni di autorizzazione.

² In particolare, è necessario comunicare anticipatamente:

- a. cambiamenti dei progetti e dei piani;
- b. importanti cambiamenti concernenti l'organizzazione, i locali o l'attività;
- c. l'ampliamento, il trasferimento o la cessazione dell'attività;
- d. il cambiamento del direttore.

Art. 48 Trasmissione di dati statistici

Le strutture trasmettono ogni anno all'autorità designata dal Cantone (art. 78 cpv. 3) i dati statistici previsti nell'autorizzazione.

Sezione 4: Servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari**Art. 49** Corsi di perfezionamento

¹ Il direttore del servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari e i suoi collaboratori incaricati di esaminare le domande, vigilare sui genitori diurni o affidatari e sostenerli, nonché di scegliere i genitori nel singolo caso, sono tenuti a frequentare regolarmente corsi di perfezionamento riconosciuti dal Cantone.

² L'autorità cantonale può obbligarli a frequentare determinati corsi.

Art. 50 Domanda di autorizzazione, vigilanza su genitori diurni e affidatari

I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari possono:

- a. esaminare in via preliminare le domande di persone domiciliate in Svizzera per il rilascio di un'autorizzazione come genitori diurni o affidatari e richiedere il rilascio di tale autorizzazione all'autorità cantonale competente;
- b. sostenere l'autorità cantonale nel vigilare sui genitori diurni o affidatari con cui è stato stipulato un contratto di collaborazione, se l'autorità lo richiede.

Art. 51 Mediazione di posti per l'accudimento

¹I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari possono procurare posti per l'accudimento soltanto presso genitori diurni o affidatari che:

- a. dispongono di un'autorizzazione cantonale;
- b. hanno stipulato un contratto di collaborazione; e
- c. sono idonei ad accudire il minore nel singolo caso.

²Per la mediazione si basano sulla decisione dei genitori del minore o dell'autorità che ha predisposto il collocamento e si tengono regolarmente in contatto con tali persone o tale autorità.

Art. 52 Sostegno ai genitori diurni e affidatari

¹I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari assicurano che i genitori con cui collaborano, se necessario, ricevano consulenza da parte di un esperto idoneo.

²L'esperto contatta il minore accudito e i suoi genitori diurni o affidatari ogni volta che ciò si riveli necessario.

Art. 53 Elenchi

¹I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari tengono elenchi in cui figurano:

- a. i genitori diurni o affidatari con cui collaborano;
- b. i minori accuditi.

²Gli elenchi devono essere consegnati all'autorità cantonale:

- a. per i servizi di collocamento presso genitori diurni: su richiesta;
- b. per i servizi di collocamento presso genitori affidatari: annualmente.

³Gli elenchi dei servizi contengono almeno i seguenti dati:

- a. generalità dei genitori diurni o affidatari;
- b. generalità del minore.

⁴Gli elenchi dei servizi di collocamento presso genitori affidatari contengono inoltre i seguenti dati:

- a. generalità dei genitori del minore;
- b. data di entrata e di uscita;
- c. luogo di dimora precedente e successivo;
- d. rilevazioni e disposizioni mediche;
- e. eventi particolari.

Art. 54 Doveri dei servizi di collocamento presso genitori affidatari in caso di collocamento deciso dalle autorità

I doveri di cui all'articolo 45 sono applicabili per analogia ai servizi di collocamento presso genitori affidatari.

Art. 55 Comunicazioni relative al minore

Gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 46 sono applicabili per analogia ai servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari.

Art. 56 Comunicazione di cambiamenti importanti

¹ I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari comunicano tempestivamente all'autorità cantonale i cambiamenti che incidono sulle condizioni di autorizzazione.

² In particolare, è necessario comunicare anticipatamente:

- a. importanti cambiamenti concernenti lo statuto, l'organizzazione, l'attività e i progetti;
- b. il cambiamento del direttore;
- c. l'ampliamento, il trasferimento o la cessazione dell'attività.

Art. 57 Trasmissione di dati statistici

I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari trasmettono ogni anno all'autorità designata dal Cantone (art. 78 cpv. 3) i dati statistici previsti nell'autorizzazione.

Sezione 5: Intermediari

Art. 58 Obbligo di comunicazione

Gli intermediari comunicano la loro attività all'autorità cantonale.

Art. 59 Posti per l'accudimento all'estero

Gli intermediari non possono procurare posti per l'accudimento di minori all'estero.

Art. 60 Rapporto

¹ Ogni anno gli intermediari presentano un rapporto all'autorità cantonale del Cantone in cui hanno sede.

² Il rapporto contiene le seguenti informazioni:

- a. numero dei posti per l'accudimento procurati;
- b. informazioni sui genitori affidatari o sulle strutture a tempo pieno;

- c. durata dei rapporti di accudimento.

Art. 61 Dati statistici

L'autorità cantonale indica agli intermediari quali sono i dati statistici da trasmettere annualmente all'autorità designata dal Cantone (art. 78 cpv. 3).

Capitolo 4: Vigilanza

Art. 62 Vigilanza su genitori diurni, genitori affidatari e strutture

¹ Gli esperti dell'autorità cantonale visitano:

- a. i genitori diurni e le strutture diurne ogni volta che ciò si riveli necessario, ma almeno ogni due anni;
- b. i genitori affidatari e le strutture a tempo pieno ogni volta che ciò si riveli necessario, ma almeno una volta all'anno.

² Si accertano che le condizioni di autorizzazione siano ancora rispettate e valutano l'accudimento dei minori. Redigono un verbale delle visite.

³ In caso di collocamento deciso da un'autorità, assicurano in particolare che tale autorità vigili sul rapporto di accudimento e lo segua. A tal fine possono richiedere all'autorità che ha deciso il collocamento il piano di accudimento e gli atti riguardanti il minore collocato, se necessario.

⁴ L'autorità cantonale può chiedere al servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari di vigilare sui genitori che hanno stipulato un contratto di collaborazione con il servizio. In tal caso può ridurre la propria attività di vigilanza nella misura in cui questa sia assunta dal servizio.

⁵ Può sottoporre le strutture a una vigilanza particolare ed emanare disposizioni speciali a tal fine.

Art. 63 Sostegno da parte dei servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari all'attività di vigilanza

¹ I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari, a cui l'autorità cantonale chiede di vigilare sui genitori diurni o affidatari, redigono un verbale sulla loro attività di vigilanza.

² Ogni anno presentano all'autorità cantonale un rapporto dettagliato sulla loro attività di vigilanza. Il rapporto prevede almeno i seguenti punti:

- a. idoneità dei genitori diurni e affidatari;
- b. eventuali problemi riscontrati;
- c. eventuali misure adottate ed effetto conseguito;
- d. eventuali collocamenti in altre famiglie e relativi motivi;
- e. misure di perfezionamento.

³ L'autorità cantonale può chiedere di consultare i verbali della vigilanza.

Art. 64 Vigilanza sui servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari

¹ L'autorità cantonale esamina annualmente i documenti presentati dai servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari e redige un verbale.

² Esamina in particolare la documentazione, gli elenchi e i rapporti sulla vigilanza dei servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari (art. 53, 54 e 63).

³ Si accerta che le condizioni di autorizzazione siano ancora rispettate.

⁴ Può effettuare visite di controllo nella sede o nel domicilio del servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari oppure nelle sue filiali, nonché chiedere all'autorità cantonale competente per la sede della filiale di effettuare tali visite.

Art. 65 Eliminazione delle lacune riscontrate

¹ Se si riscontrano lacune, l'autorità cantonale invita i genitori diurni, i genitori affidatari, la struttura o il servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari ad adottare tempestivamente le misure necessarie per colmarle e a redigere un verbale sull'attuazione di tali misure.

² L'autorità cantonale offre consulenza o procura un aiuto competente per colmare le lacune.

³ Se necessario, informa le seguenti persone o autorità delle constatazioni che hanno portato all'adozione di misure:

- a. i genitori del minore, sempreché l'autorità che ha deciso il collocamento non abbia limitato o escluso tale comunicazione;
- b. l'autorità che ha deciso il collocamento;
- c. il curatore.

Art. 66 Vigilanza sugli intermediari, divieto dell'attività di mediazione

¹ Le disposizioni concernenti la vigilanza sui servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari sono applicabili per analogia alla vigilanza sugli intermediari.

² In casi fondati, in particolare quando i minori vengono collocati presso genitori affidatari non autorizzati oppure all'estero, l'autorità cantonale può vietare l'attività di mediazione.

Art. 67 Gratuità

¹ L'attività di vigilanza non deve comportare spese a carico dei genitori diurni e affidatari.

² Se i genitori diurni o affidatari non ottemperano ripetutamente all'invito a colmare le lacune riscontrate oppure provocano in altro modo e per propria colpa un aumento dell'attività di vigilanza, possono essere loro addebitate le pertinenti spese.

Capitolo 5: Relazioni internazionali**Sezione 1: Accudimento di minori con domicilio o luogo di dimora abituale all'estero da parte di genitori affidatari e strutture a tempo pieno in Svizzera****Art. 68** Accudimento da parte di persone con domicilio in Svizzera

¹Le persone con domicilio in Svizzera che intendono accogliere un minore con domicilio o luogo di dimora abituale all'estero ai fini dell'accudimento senza l'intenzione di adottarlo, devono presentare una domanda per il rilascio di un'autorizzazione come genitori affidatari, anche se dispongono già di un'autorizzazione per l'accudimento di minori con domicilio in Svizzera.

²Oltre ai dati e ai documenti giustificativi di cui all'articolo 25, la domanda deve contenere:

- a. se il rapporto di accudimento va istituito per decisione di un'autorità: la decisione motivata della competente autorità estera di collocare il minore presso genitori affidatari in Svizzera;
- b. se il rapporto di accudimento non va istituito per decisione di un'autorità: una dichiarazione scritta del rappresentante legale competente secondo il diritto del precedente luogo di dimora del minore sul motivo del suo collocamento presso genitori affidatari in Svizzera.

³Se si tratta di un minore straniero, la domanda deve inoltre contenere una dichiarazione scritta del richiedente, attestante che il mantenimento del minore è assicurato per la durata della permanenza in Svizzera.

⁴Se manca la decisione della competente autorità estera o se per altri motivi sono necessarie ulteriori informazioni, l'autorità cantonale contatta l'autorità centrale del Cantone secondo l'articolo 2 della legge federale del 21 dicembre 2007⁵ sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA). L'autorità centrale contatta la competente autorità estera per accertare la situazione.

⁵Il rapporto di accudimento da istituire per decisione dell'autorità estera è seguito dalla competente autorità di protezione dei minori.

Art. 69 Accudimento da parte di strutture a tempo pieno in Svizzera

¹Se in Svizzera una struttura a tempo pieno intende accogliere un minore straniero con precedente domicilio o luogo di dimora abituale all'estero, che va collocato in Svizzera per decisione di un'autorità, deve chiedere il pertinente consenso all'autorità cantonale prima di accogliere il minore.

²L'articolo 68 capoversi 2-5 è applicabile per analogia, fatta eccezione per il capoverso 2 lettera b.

⁵ RS 211.222.32

Art. 70 Trasferimento dall'estero di genitori affidatari con minori accuditi

¹ Se genitori affidatari con domicilio all'estero prevedono di trasferirsi in Svizzera insieme a un minore accudito, devono richiedere il rilascio di un'autorizzazione come genitori affidatari all'autorità cantonale del nuovo Cantone di domicilio prima di stabilirvisi.

² L'articolo 68 capoversi 2-5 è applicabile per analogia.

³ La presente disposizione non è applicabile ai genitori affidatari che ritornano in Svizzera insieme al minore accudito dopo un trasferimento all'estero.

Art. 71 Decisione dell'autorità cantonale competente in materia di migrazione, efficacia dell'autorizzazione

¹ L'autorità cantonale trasmette all'autorità cantonale competente in materia di migrazione l'autorizzazione o il consenso all'accudimento di un minore straniero con precedente domicilio o luogo di dimora abituale all'estero, insieme al proprio rapporto sui genitori affidatari o sulla struttura a tempo pieno.

² L'autorità cantonale competente in materia di migrazione decide in merito al rilascio di un eventuale visto o di un permesso di dimora per il minore e comunica la propria decisione all'autorità cantonale.

³ L'autorizzazione o il consenso ha effetto dal momento in cui viene rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora.

Art. 72 Comunicazione dell'arrivo

¹ I genitori affidatari o la persona competente all'interno della struttura a tempo pieno comunicano entro dieci giorni all'autorità cantonale l'arrivo del minore in Svizzera. Quest'obbligo di comunicazione vale anche per i genitori affidatari che ritornano in Svizzera insieme al minore accudito dopo un trasferimento all'estero.

² Non appena ne viene a conoscenza, l'autorità cantonale comunica alla competente autorità di protezione dei minori l'arrivo del minore collocato per decisione di un'autorità.

Art. 73 Rifiuto dell'autorizzazione

¹ Se il rapporto di accudimento è stato istituito per decisione della competente autorità estera e se l'autorità cantonale rifiuta l'autorizzazione o il consenso, questa ne informa l'autorità cantonale competente in materia di migrazione e l'autorità centrale del Cantone secondo l'articolo 2 LF-RMA⁶. L'autorità centrale comunica la decisione alla competente autorità estera.

² Se il minore interessato si trova già in Svizzera:

- a. l'autorità cantonale incarica la competente autorità di protezione dei minori di adottare le misure necessarie per tutelare il minore e ne informa l'autorità centrale;

⁶ RS 211.222.32

- b. l'autorità centrale stabilisce come procedere insieme alla competente autorità estera.

³ Il capoverso 2 è applicabile anche ai rapporti di accudimento che non sono stati istituiti per decisione di un'autorità, se i genitori affidatari a cui è stata rifiutata l'autorizzazione, la struttura a tempo pieno a cui non è stato fornito il consenso oppure i genitori del minore non si impegnano per permettergli di tornare nel suo luogo di dimora precedente.

⁴ La decisione di rilascio o rifiuto dell'autorizzazione o del consenso da parte dell'autorità cantonale non deve mettere il minore in una situazione intollerabile o esporlo in altro modo a un grave pericolo per la sua salute fisica o mentale.

Sezione 2: Accudimento di minori all'estero

Art. 74 Collocamento all'estero per decisione di un'autorità

¹ Un minore con domicilio in Svizzera può essere collocato all'estero soltanto se, secondo il diritto dello Stato estero, sono garantiti un accudimento conforme alle sue esigenze e una vigilanza sufficiente.

² Se l'autorità competente intende collocare un minore presso genitori affidatari o in una struttura all'estero, informa delle proprie intenzioni l'autorità centrale del Cantone secondo l'articolo 2 LF-RMA⁷.

³ L'autorità centrale richiede il consenso dell'autorità competente dello Stato in cui il minore deve essere collocato. Le trasmette un rapporto sul minore da collocare, motivando le proprie intenzioni.

⁴ Il collocamento può essere eseguito soltanto previo consenso della competente autorità estera.

⁵ I capoversi 2-4 valgono anche quando il collocamento avviene in collaborazione con un servizio di collocamento presso genitori affidatari.

Art. 75 Trasferimento all'estero di genitori affidatari

¹ Se i genitori affidatari che accudiscono un minore per decisione di un'autorità intendono trasferirsi all'estero, devono darne immediata comunicazione all'autorità competente che ha deciso il collocamento.

² Tale autorità verifica se il minore può restare presso i genitori affidatari, tornare nella famiglia d'origine oppure se deve essere collocato in un'altra famiglia.

³ Il minore può restare presso i genitori affidatari soltanto se:

- a. è ben integrato nella famiglia affidataria;
- b. un ritorno nella famiglia d'origine appare impossibile per molti anni o fino al raggiungimento della maggiore età; e

⁷ RS 211.222.32

c. un nuovo collocamento metterebbe in pericolo il suo sviluppo.

⁴Se l'autorità decide che il minore può restare presso i genitori affidatari, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 74.

⁵Inoltre, i genitori affidatari devono:

- a. disporre della necessaria autorizzazione della competente autorità estera; e
- b. essere sottoposti a vigilanza presso il loro domicilio all'estero.

⁶Se nel luogo di domicilio all'estero non è esercitata alcuna vigilanza, l'autorità decide di lasciare il minore presso i genitori affidatari soltanto se l'insieme delle circostanze consente di prevedere che il rapporto di accudimento darà buoni risultati e si può prescindere dalla vigilanza esercitata in loco.

Sezione 3: Vigilanza

Art. 76 Vigilanza

¹Se un minore è stato collocato all'estero per decisione di un'autorità, questa esercita la vigilanza sul rapporto di accudimento facendo ricorso all'autorità centrale del Cantone secondo l'articolo 2 LF-RMA⁸ e in collaborazione con la competente autorità di vigilanza estera.

²L'autorità incaricata della vigilanza contatta il minore collocato e i genitori affidatari o la struttura almeno una volta al mese.

³Se vi sono contestazioni concernenti il posto per l'accudimento all'estero e non è possibile trovare una soluzione, l'autorità incaricata della vigilanza provvede tempestivamente a trovare un posto adatto.

Capitolo 6: Responsabilità

Art. 77 Responsabilità

¹La responsabilità delle autorità interessate dalla presente ordinanza è retta dagli articoli 454 e 455 del Codice civile.

²Per la condotta dei servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari e degli intermediari è responsabile il Cantone di domicilio o in cui si trova la sede.

⁸ RS 211.222.32

Capitolo 7: Statistica

Art. 78 Statistica

¹L'Ufficio federale di statistica (UST) esegue le rilevazioni statistiche sull'accudimento di minori fuori della casa dei genitori soggetto all'obbligo di autorizzazione, necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.

²Definisce i caratteri necessari per le rilevazioni statistiche dei Cantoni, nonché le rispettive modalità, nomenclature e chiavi di codifica. Mette queste informazioni a disposizione dei Cantoni gratuitamente.

³Il Cantone designa un'autorità che trasmette all'UST i dati necessari per le statistiche.

⁴La trasmissione dei dati all'UST viene eseguita attraverso una piattaforma informatica sicura o mediante supporti di dati elettronici secondo le disposizioni dell'UST.

Capitolo 8: Obblighi di notificazione

Art. 79 Obblighi di notificazione delle autorità

¹Il controllo degli abitanti del Comune notifica all'autorità cantonale l'arrivo di minori che vivono presso genitori affidatari o in strutture.

²Se l'autorità competente colloca un minore presso genitori affidatari o in una struttura di un altro Cantone, ne informa l'autorità cantonale ivi competente e la locale autorità di protezione dei minori competente.

³L'autorità cantonale comunica all'autorità competente dell'altro Cantone:

- a. il trasferimento del domicilio dei genitori diurni o affidatari nel nuovo Cantone;
- b. il trasferimento della sede di strutture, sevizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari o intermediari nel nuovo Cantone.

⁴Se l'autorità cantonale ritira l'autorizzazione a un servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari oppure vieta a un intermediario di svolgere la sua attività, lo notifica alle altre autorità cantonali.

⁵L'autorità che ha deciso il collocamento notifica all'autorità cantonale competente eventuali pericoli o violazioni del bene del minore riscontrati durante l'attività di accompagnamento e vigilanza. L'autorità cantonale verifica senza indugio la situazione e adotta le misure necessarie.

Capitolo 9: Disposizione penale

Art. 80 Punibilità

¹Viene punito con una multa disciplinare fino a 5000 franchi chi:

- a. esercita un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione senza disporre di tale autorizzazione; o
- b. svolge attività di intermediazione e non adempie all'obbligo di comunicazione.

² Il perseguimento penale compete all'autorità cantonale.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 81 Esecuzione

¹ I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza. Disciplinano in particolare:

- a. i requisiti necessari per i genitori diurni, i genitori affidatari, le strutture diurne e a tempo pieno, nonché i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari;
- b. l'accertamento della situazione di un richiedente;
- c. l'accertamento dell'idoneità di un posto per l'accudimento, in particolare nell'ambito dell'accudimento a tempo pieno;
- d. l'attività di vigilanza.

² I Cantoni si impegnano affinché le persone che, grazie all'attività svolta, dispongono di una lunga esperienza nell'accudimento di minori e la cui formazione non soddisfa i requisiti della presente ordinanza possano frequentare corsi di perfezionamento durante un adeguato periodo transitorio, parallelamente alla propria attività professionale.

Sezione 2: Diritto previgente: abrogazione

Art. 82 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 19 ottobre 1977⁹ sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione è abrogata.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 83 Domande pendenti

Le domande per l'accudimento di minori presso genitori affidatari o presso una struttura pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza vanno

⁹ RU 1977 1931, 1989 54, 2002 4167, 2007 5627

inoltrate all'autorità cantonale per il trattamento. Tali domande sono rette dal nuovo diritto.

Art. 84 Autorizzazioni già rilasciate

Le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto previgente restano valide al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 85 Autorizzazioni per forme di accudimento finora non soggette all'obbligo di autorizzazione

Per le forme di accudimento che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza esistono da almeno un anno e per le quali il diritto previgente non fissava un obbligo di autorizzazione, la domanda d'autorizzazione va presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Tali forme di accudimento continuano a essere ammesse fino a quando l'autorità cantonale non ha deciso in merito alla domanda, al massimo però per 18 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 86 Servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari

¹I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari, che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza esercitano la loro attività da almeno due anni e soddisfano i requisiti previsti dall'ordinanza, possono continuare a svolgere l'attività fino a quando l'autorità cantonale non ha deciso in merito alla loro domanda. La domanda di autorizzazione va presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza. Senza autorizzazione è possibile continuare a svolgere l'attività al massimo per 18 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

²Fino al rilascio dell'autorizzazione al servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari:

- a. le richieste per il rilascio di un'autorizzazione come genitori diurni o affidatari presentate dal pertinente servizio di collocamento all'autorità cantonale sono verificate e autorizzate da quest'ultima nell'ambito di una procedura ordinaria;
- b. tale servizio di collocamento non può svolgere attività di vigilanza sui genitori diurni e affidatari.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 87 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

... 20xx

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova